

Nuova stangata del Tar: le ore eccedenti l'orario di base vanno pagate anche se non scotte

# Straordinari, un vero salasso

## Costerebbero meno se affidati a insegnanti precari

DI CARLO FORTE

**L**e ore eccedenti prestate dai docenti di scuola secondaria si pagano sempre fino al 31 agosto. Perché la durata della nomina vale per l'intero anno scolastico, che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo. Lo ha stabilito il tribunale di Bologna con una sentenza pubblicata il 18 aprile 2018 (n. 205/2018).

**Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, è di stretta attualità. Perché non sono pochi i docenti che hanno prestato servizio su ore eccedenti che risultavano nell'organico di diritto di quest'anno e che, secondo il ministero dell'economia, non avrebbero diritto ad alcuna retribuzione nei mesi di luglio e agosto.**

**Il giudice monocratico ha spiegato che le ore eccedenti prestate in classi collaterali rientrano nella disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 6, del decreto del presidente della repubblica 209/1987, il quale dispone che al personale docente che presta servizio su cattedre con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 31/5/1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico della nomina.**

**I ricorrenti erano tutti docenti con contratto a tempo indeterminato, titolari di ore eccedenti in organico di diritto: il giudice del lavoro ha chiarito che si applica il criterio della durata dell'anno scolastico che termina il 31 agosto. La sentenza si inquadra in un vero e proprio filone giurisprudenziale che ha visto spesso l'amministrazione soccombere in giudizio in casi analoghi. Tant'è che, in passato, alcuni uffici scolastici regionali erano intervenuti con provvedimenti volti a consentire il riconoscimento dei diritti**

retributivi anche nei mesi estivi per i docenti titolari di cattedre con più di 18 ore. Come, per esempio, l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata con la nota prot. n. AOODRBA 3607 del 18 dicembre 2008. Nota che, peraltro, era stata emessa dopo avere acquisito a tale scopo un parere dell'avvocatura dello stato.

**Nonostante il costante orientamento della giurisprudenza di merito, però, il ministero dell'economia nel 2016 emanò una circolare (prot. 33247 del 17/4/2016) invitando le amministrazioni interessate a retribuire le ore eccedenti solo fino al 30 giugno. Ma nel frattempo la giurisprudenza non ha cambiato idea. Tant'è che anche il Tribunale di Bologna ha affermato che «le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto, a differenza di quanto affermato dal ministero dell'economia».**

**E il rischio che si corre è quello di continuare a incrementare l'ennesimo contenzioso seriale che potrebbe costare caro alle casse dello stato. Secondo una stima effettuata dalla ragioneria generale dello stato, infatti, la somma necessaria a coprire le spettanze retributive dei docenti che hanno svolto ore eccedenti in classi collaterali, è pari a circa 20 milioni di euro l'anno. E a ciò vanno aggiunti i costi delle soccombente in giudizio che si aggirano intorno ai 2mila euro per ogni sentenza sfavorevole all'amministrazione. Quella del Tribunale di Bologna, peraltro, condanna l'amministrazione a pagare 3mila euro di spese, alle quali vanno aggiunti anche**

i costi dell'Iva (22%) e della cassa per gli avvocati (4%).

**Oltretutto, il costo relativo alla retribuzione delle ore eccedenti è maggiore rispetto al passato. Perché, dal 2004, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare. E ciò fa aumentare notevolmente il relativo importo. Importo che, peraltro, costituisce la base di calcolo per la retribuzione delle ore eccedenti, pari a 1/78 della retribuzione (si veda ItaliaOggi dell'1/3/2011, pagina 39).**

**La norma che ha dato il via alle cattedre extralarge è l'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Questa disposizione, introdotta con la legge finanziaria del 2002, faceva riferimento al regime vigente all'epoca, che non prevedeva ancora il conglobamento dell'indennità integrativa speciale. Vale a dire, la fusione di due voci stipendiali: l'una riferita al mero stipendio tabellare e l'altra a ciò che rimane della vecchia scala mobile.**

**La ratio della norma della Finanziaria del 2002 era quella di far risparmiare soldi all'erario. Ma dopo la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del 24 luglio 2003, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare e ciò ha capovolto la situazione determinando un aggravio di costi. Che rende del tutto irragionevole la permanenza in vigore di una norma la cui ratio è quella di risparmiare ma, a causa delle intervenute modifiche del calcolo della base retributiva di riferimento, produce l'effetto contrario.**

**Tant'è che, se sulle ore eccedenti venissero assunti dei supplenti, l'erario risparmierebbe circa 50 euro al mese per ogni ora assegnata a un supplente piuttosto che a un docente di ruolo. Perché lo stipendio dei precari rimane sempre fermo alla classe stipendiale «0». E a ciò an-**

drebbero aggiunti i 20 milioni di euro l'anno di ulteriore risparmio, dovuti al fatto che sugli spezzoni non potrebbero essere assegnate supplenze fino al 31 agosto, ma solo fino al 30 giugno trattandosi di mere esigenze temporanee.

**Fin qui le ore in più cosiddette facoltative. Negli ultimi anni, però, le cattedre con orario superiore alle 18 ore sono diventate una sorta di vera e propria prassi per gli uffici scolastici. Che per rientrare nei limiti di organico previsti dal ministero e ridurre il più possibile l'insorgenza di esuberanti, hanno costituito un alto numero di cattedre extralarge. E anche in questo caso i costi di gestione sono aumentati notevolmente.**

**E poi, nel caso di cattedre cosiddette istituzionali, e cioè di cattedre costituite con più ore direttamente dagli uffici scolastici regionali, anche la Corte dei conti aveva espresso l'avviso che la relativa retribuzione dovesse comprendere anche i mesi di luglio e agosto (si veda il parere della sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana n. 29/2016/SUCC). Il discrimine, secondo i magistrati contabili, consisterebbe proprio nella distinzione tra ore obbligatorie e ore facoltative. Le prime da retribuire fino al 31 agosto, le seconde fino al 30 giugno.**

**Ma a fronte del costante orientamento della magistratura di merito, che afferma il diritto alla retribuzione nei mesi estivi anche delle ore eccedenti facoltative, è ragionevole ritenere che il legislatore, per contenere la spesa pubblica, potrebbe ritornare sui suoi passi riassegnando gli spezzoni prioritariamente ai precari.**

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura  
di ALESSANDRA RICCIARDI  
aricciardi@class.it